

SUPSI

Centro competenze tributarie

Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76

diritto.tributario@supsi.ch, www.supsi.ch/fisco
N. IVA: CHE-108.955.570 IVA

Agenzia delle Entrate

Divisione Contribuenti

Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed
enti non commerciali

Settore consulenza

Per e-mail a:

dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Manno, 30.09.2021

Procedura di consultazione pubblica riguardante la bozza di circolare recante la disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta

Egregi Signori,

desideriamo anzitutto ringraziarVi per la possibilità di sottoporre alla vostra attenzione le nostre riflessioni e suggerimenti in merito alla bozza di circolare concernente la disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta (in seguito, la **"Bozza"**). Ciò riteniamo rappresenti un passo importante nel percorso di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti finalizzato anche a raggiungere una maggior trasparenza dei rapporti tra gli operatori del settore fiscale.

Per tali motivi, anche a seguito delle osservazioni raccolte in occasione di un convegno organizzato in data 23 settembre 2021, ove i relatori, dott. Pierpaolo Angelucci e avv. Simona Genini, si sono confrontati con professionisti partecipanti, come Centro di competenze tributarie (CCT) del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI congiuntamente all'Associazione Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law (AMASTL) proponiamo nel prosieguo alcuni commenti e proposte di modifica ai paragrafi della Bozza che, a nostro parere, risultano essere più rilevanti per lo svolgimento della nostra attività, al fine della successiva emanazione del testo definitivo della circolare in oggetto (la **"Futura Circolare"**).



Samuele Vorpe

Responsabile Centro competenze tributarie
Presidente AMASTL
samuele.vorpe@supsi.ch, +41 58 666 61 22

Procederemo nel seguito a fornire i nostri commenti separatamente per ciascun paragrafo da noi analizzato, seguendo l'ordine di esposizione indicato nella Bozza al fine di una più semplice e chiara trattazione.

1. Inquadramento civilistico (cenni)

Nella parte introduttiva della Bozza, è riportato che *«nell'ipotesi in cui sia lo stesso disponente ad essere designato quale trustee si dà luogo a un trust c.d. "autodichiarato"»*.

Tale istituto è già stato oggetto di analisi, ai fini dell'imposizione indiretta, da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008. In particolare, a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di imposizione indiretta, gli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria riportati nelle citate circolari (come evidenziato nel § 3 della Bozza) sono da considerarsi superati. Tuttavia, nulla viene detto circa l'imposizione diretta e gli obblighi di monitoraggio fiscale del trust c.d. autodichiarato.

Proposta di integrazione

Premesso che la Bozza conferma quanto già chiarito nella precedente prassi amministrativa, rammentando che *«l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona»* e considerato che richiama più volte la circolare n. 48/E del 2007, in cui è precisato che il trust autodichiarato *«ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente»* e la circolare n. 61/E del 2010, dalle quali si ricava che tale trust deve essere considerato come un soggetto interposto, si suggerisce di esplicitare nella Futura Circolare, la validità o meno dei precedenti chiarimenti, anche ai fini dell'imposizione diretta e del monitoraggio fiscale.

2. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi: i trust opachi esteri

Giova ricordare che a seguito dell'emendamento apportato dall'art. 13, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR, dispone che sono redditi di capitale *«i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, **stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis**, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73»* (enfasi e sottolineatura aggiunta).

2.1 Il rinvio all'articolo 47-bis del TUIR: l'individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato e la possibilità di presentare Istanze di interpello

Il rinvio all'art. 47-bis del TUIR può essere inteso:

- a) rinvio "totale", prediligendo dunque una prioritaria esclusione territoriale dall'analisi sui regimi a fiscalità privilegiata per quegli Stati o territori *«appartenenti all'UE ovvero aderenti allo SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»*; ovvero
- b) rinvio "parziale", ossia riferito soltanto al criterio da applicare per stabilire quando il trust deve considerarsi a fiscalità privilegiata con riferimento al trattamento fiscale dei redditi da esso prodotti.

Al § 2.2, la Bozza precisa che il rinvio all'articolo 47-bis *«ha evidentemente il **solo fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che***

prefigurino un regime privilegiato». Da ciò deriva che dall'applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR, non sono prioritariamente esclusi quei trust ritenuti residenti in uno Stato UE o SEE.

Al riguardo, si ritiene che tale interpretazione possa non risultare conforme con la volontà del legislatore. Invero, qualora egli avesse voluto riferirsi esclusivamente alle modalità di determinazione, avrebbe conseguentemente circoscritto il richiamo all'art. 47-bis, del TUIR, anziché – come è stato fatto tramite l'art. 13 del D.L. 124/2019 – effettuare un generale e integrale rinvio a tale norma.

Ulteriore conseguenza del riferimento a un rinvio "parziale" all'art. 47-bis, è l'esclusione della circostanza **esimente** di cui all'art. 47-bis, comma 2, lett. b), TUIR, per cui il contribuente può dimostrare che *«dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato»*. L'Agenzia delle entrate, infatti, esclude la possibilità di *«dimostrare, attraverso l'istituto dell'interpello, che la costituzione del trust opaco non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato»*, poiché *«se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l'avrebbe esplicitamente prevista»*.

A tal proposito, non si concorda con la posizione assunta da codesta Spettabile Amministrazione finanziaria.

La mancanza della possibilità di presentare istanza di interpello non consentirebbe di superare situazioni di doppia imposizione, come le seguenti:

- a) il trust estero, stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, detiene partecipazioni di società localizzate in uno Stato a regime non privilegiato a fronte delle quali percepisce proventi (dividendi) assoggettati a ritenuta nello Stato della fonte del reddito¹;
- b) lo Stato in cui è stabilito il trust impone il pagamento delle imposte in capo al beneficiario residente in Italia (in quanto imputa i relativi redditi per trasparenza), per il quale però l'art. 44, comma 1, g-sexies), TUIR, si applica comunque al momento della distribuzione dei proventi poiché per la normativa fiscale italiana tale trust estero è da considerarsi come opaco;
- c) lo Stato in cui è stabilito il trust impone il pagamento delle imposte in capo al settlor su redditi realizzati dal trust, in quanto non riconosce il trust come soggetto passivo (e.g. i disponenti di alcuni trust, come accade in Svizzera).

Proposta di integrazione

In considerazione di quanto sopra riportato, dovrebbe essere consentita la presentazione dell'istanza di interpello per disapplicare la norma in situazioni per cui, seppur il trust opaco estero è stabilito in un Paese con un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia, i redditi del trust sono comunque sottoposti ad un'imposizione applicata sui redditi realizzati in Paesi terzi o in capo ad altri soggetti, in misura pari o superiore al 50 per cento di quella applicabile in Italia.

Tale previsione sarebbe coerente con quanto riportato nel § 2.3 della Bozza, in cui si afferma che *«(...) nei redditi attribuiti da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti debba essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal trust ovunque nel mondo. Tuttavia, qualora siano oggetto di*

¹ Infatti, in base all'interpretazione riportata nella Bozza, a fronte di redditi prodotti e assoggettati a tassazione in un Paese estero, diverso da quello in cui è stabilito il trust, con un'aliquota uguale o superiore a quella applicabile in Italia a redditi della stessa natura, si dovrebbero comunque assoggettare a tassazione, come reddito di capitale, le attribuzioni a favore di beneficiari italiani, in quanto il livello nominale di tassazione nel Paese in cui è localizzato il trust estero risulterebbe inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti».

2.2 Cambio di intestazione del rapporto di risparmio amministrato dal disponente al trust ai fini delle imposte sui redditi

Nel caso in cui il disponente di un trust estero che detenga titoli, quote o certificati affidati in gestione a un intermediario italiano per i quali abbia optato per il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, trasferisca in trust tali titoli, quote o certificati, ci si chiede se ai fini delle imposte dirette tale trasferimento possa ricadere nella disposizione antielusiva di cui al comma 6 del medesimo articolo².

Invero, in base al tenore della norma, si presumono realizzate le plusvalenze e minusvalenze in caso di trasferimento dei titoli ad altro rapporto in regime di risparmio amministrato intestato a soggetti diversi (e.g. il trust) dagli intestatari del rapporto di provenienza (e.g. il disponente), eccetto che per le ipotesi di trasferimento per successione o donazione.

Tenuto conto che dal punto di vista squisitamente letterale non si ricadrebbe nell'ipotesi di esclusione in quanto il trasferimento di beni in trust da parte del disponente non avviene tramite un atto di donazione (e non è sottoposto ad imposta di donazione), potrebbe palesarsi il dubbio circa l'eventuale assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs. 461/1997, in capo al disponente.

Proposta di integrazione

Al riguardo, occorre tenere conto di quanto precisato in tema di imposte indirette anche da codesta spettabile Amministrazione nella Bozza, ossia che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust sono collegate dalla medesima causa; ciò induce a ritenere che il trasferimento dei beni in trust sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.

Pertanto, si ritiene che – anche ai fini delle imposte dirette – debba valere il medesimo principio e di conseguenza anche nel momento del trasferimento dei beni in trust da parte del settlor non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs. 461/1997, in quanto si tratta di un trasferimento realizzativo di un disegno liberale.

3. Disciplina ai fini delle imposte indirette

Come evidenziato nella Bozza, in seguito al recepimento della posizione espressa dalla Corte di Cassazione in tema di imposizione indiretta, *«l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust»* e *«in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero.*

Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato».

² L'art. 6, comma 6, in commento dispone al primo periodo che: *«[a]gli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione»* (sottolineatura aggiunta).

Relativamente al citato requisito della Territorialità, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 346/1990, nulla viene detto circa il momento in cui debba essere valutata la residenza del disponente.

Proposta di integrazione

Anche in considerazione del fatto che la Bozza evidenzia che *“ai fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”* e che *“l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti”*, si ritiene che anche il requisito della Territorialità debba essere analizzato all'atto dell'attribuzione dei beni ai beneficiari.

Si chiede pertanto a codesta Spettabile Amministrazione finanziaria di chiarire se tale requisito debba essere analizzato alla data del conferimento dei beni in trust o alla data di distribuzione del patrimonio ai beneficiari.

4. Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, l'art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, dispone che *«sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti, n.d.a.) che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. pp), e dall'art. 20 del D.Lgs. 231/2007»* (enfasi e sottolineatura aggiunta).

4.1 Obblighi di monitoraggio in capo al trust

Nella Bozza si ribadisce il principio già espresso nella circolare n. 38/E del 2013 secondo cui *«i trust (trasparenti e opachi) residenti in Italia e non fittiziamente interposti sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti»*.

In particolare, l'Agenzia delle entrate specifica che *«il **trust trasparente residente** deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW»* (enfasi e sottolineatura aggiunta).

Sul punto, giova ricordare che la circolare n. 38/E del 2013, con riferimento al trust residente con beneficiari individuati, riportava che, *«relativamente ai trust trasparenti residenti (...) gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti. Qualora il beneficiario individuato sia il “titolare effettivo” delle attività estere detenute dal trust residente, lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile»*.

Dal tenore letterale della Bozza non risulta invece chiaro se il trust trasparente residente in Italia debba indicare:

- a) il valore complessivo delle attività estere e inserire la percentuale di sua pertinenza (non attribuibile ai beneficiari individuati); oppure
- b) il valore delle sole attività di pertinenza del trust, oltre alla percentuale di riferimento.

Proposta di integrazione

In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede a codesta Spettabile Amministrazione finanziaria di chiarire, eventualmente integrando con un esempio numerico, gli obblighi dichiarativi del trust trasparente residente, anche nell'ipotesi in cui vi siano beneficiari individuati non residenti con una percentuale di patrimonio ad essi riconducibile pari al 100%.

4.2 Obblighi di monitoraggio in capo ai beneficiari

Prima dell'emanazione della Bozza, non era del tutto chiaro se i beneficiari residenti di trust esteri opachi fossero tenuti in ogni caso alla compilazione del quadro RW.

Con la Bozza viene chiarita questa tematica. Infatti, basandosi sul disposto dell'art. 20, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, l'Agenzia delle entrate ritiene che *«i beneficiari residenti di un **trust opaco estero**, indipendentemente dallo Stato estero in cui esso è istituito, risultano comunque riconducibili ai "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio. Pertanto, qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW»* (enfasi e sottolineatura aggiunta).

Tale interpretazione rischia però di andare oltre a quelle che sono le finalità degli obblighi di monitoraggio fiscale³. È stato sostenuto da più commentatori che gli obblighi di monitoraggio fiscale dovrebbero ritenersi sussistenti esclusivamente per i beneficiari individuati, ovverosia quei soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di reddito, e non indistintamente per tutti i beneficiari di trust esteri.

Nella Bozza viene poi precisato che qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, *«tale circostanza porta a **presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust**»*. Al riguardo, tuttavia non è del tutto chiara la posizione di quei beneficiari per cui non sembrerebbe operare la presunzione. È il caso, ad esempio, di un beneficiario che non ha ricevuto distribuzioni e che quindi potrebbe non essere al corrente di rivestire tale posizione rispetto al trust. Tale punto meriterebbe una ulteriore riflessione.

Un altro tema affrontato nella Bozza riguarda i c.d. **"titolari di interessi successivi"** (o beneficiari di secondo livello), ossia coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi. L'Agenzia delle entrate ritiene che essi *«non siano qualificabili come "titolari effettivi" ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di "titolari di interessi antecedenti"»* (sottolineatura aggiunta).

I beneficiari di secondo livello acquisiscono un eventuale diritto a pretendere le attribuzioni di patrimonio o reddito da parte del trustee nel momento in cui si realizza un evento (generalmente, coincidente con il decesso del beneficiario di primo livello) che li fa subentrare a quest'ultimo. Pertanto, fino al loro subentro come primi beneficiari, non è condivisibile l'impostazione indicata nella Bozza, stante la implicita incertezza del reddito o del patrimonio che a tali soggetti potrebbe spettare e, che di anno in anno, potrebbe variare. Anche tale punto meriterebbe ulteriori riflessioni.

L'Agenzia delle entrate si sofferma poi sulla figura del **trustee** introducendo un apparente obbligo che va al di là del dato normativo. Si afferma infatti che il trustee *«è tenuto ad individuare i titolari*

³ Con la Bozza si afferma che la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.

effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW» (sottolineatura aggiunta).

Tale indicazione rischia di essere non solo in contrasto con le clausole contenute all'interno di un atto istitutivo di trust, ma in alcuni casi incoerenti con leggi regolatrici che, in determinati casi, potrebbero prevedere limitazioni alla condivisione con i beneficiari di informazioni relative al patrimonio detenuto in trust, o comunque non garantire un accesso incondizionato a tali informazioni. Inoltre, occorre sottolineare che anche qualora i beneficiari siano informati della loro posizione o abbiano diritto a ricevere attribuzioni dal trust, potrebbero non avere le informazioni in merito al valore del patrimonio del trust da inserire nel quadro RW (ciò vale anche per i beneficiari individuati di trust trasparenti). Per di più, nell'ipotesi di trustee esteri, risulta difficile pensare che tali soggetti possano essere a conoscenza di un tale obbligo gravante su di loro non espressamente indicato da atti aventi forza di legge.

Un ultimo dubbio da chiarire riguarda l'effettiva **decorrenza dei chiarimenti** della Bozza. Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, un soggetto non conformatosi alle linee guida indicate nella Futura Circolare potrebbe dover regolarizzare la sua posizione anche per gli anni precedenti al periodo d'imposta di emanazione della Futura Circolare, dato che si riferiscono a una norma modificata e in vigore dal 2017. Se così fosse, la decorrenza avrebbe sicuramente conseguenze in merito alla **disciplina sanzionatoria**.

Proposta di integrazione

In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede a codesta Spettabile Amministrazione finanziaria di non imporre un obbligo generalizzato in capo ai beneficiari residenti di trust opachi esteri, ma quando sia dimostrabile o presumibile la loro conoscenza della posizione di beneficiari, tenendo altresì conto che la conoscenza della posizione di beneficiario non implica affatto l'accessibilità alle informazioni necessarie per la compilazione del quadro RW (ossia l'ammontare del patrimonio complessivo del trust).

Inoltre, si chiede di specificare se le indicazioni contenute nella Futura Circolare siano applicabili anche alle annualità dal 2017 al 2019.

Infine, considerando che la Bozza chiarisce che il beneficiario individuato residente – anche se avente diritto ad una percentuale esigua del patrimonio del trust – è soggetto alla compilazione del quadro RW relativamente all'intero patrimonio estero del trust (con indicata la percentuale a lui attribuibile), si chiede di specificare se in caso di contestazione, o in ipotesi di ravvedimento operoso, la sanzione per la mancata compilazione del quadro RW debba essere rapportata alla percentuale a lui attribuibile o al 100 per cento del patrimonio estero. Anche in questo caso si osserva che la spettanza di un diritto a ricevere il reddito del trust potrebbe non comportare necessariamente l'accesso alle informazioni sul patrimonio complessivo del trust, richieste per la compilazione del quadro RW.

4.3 Obblighi di monitoraggio in capo ai titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (trustee, disponente e guardiano)

L'Agenzia delle entrate ripropone i contenuti della risoluzione n. 53/E del 2019, con la quale era stato chiarito che sono esonerati dagli obblighi di compilazione del quadro RW i titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di una fondazione italiana.

Ripropone altresì il contenuto della circolare n. 38/E del 2013, per il quale escludeva dall'obbligo di monitoraggio fiscale il trustee. Al riguardo, nella Bozza aggiunge che *«non sarebbe proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente ed al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste già in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo. Ciò anche al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio o attività estera»*.

Proposta di integrazione

Dalla lettura della Bozza, sembra discendere, in ogni caso, l'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW a carico del disponente, del trustee e del guardiano.

Tuttavia, si propone a codesta Spettabile Amministrazione finanziaria di meglio precisare se tale esonero – applicabile a trustee, disponente e guardiano – sussista anche nel caso in cui i beneficiari e il trust siano residenti all'estero e quindi non soggetti alle disposizioni relative al monitoraggio fiscale.

Si ringrazia nuovamente per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento ed approfondimento.

Cordiali saluti,



Samuele Vorpe

Responsabile Centro competenze tributarie
Presidente AMASTL
samuele.vorpe@supsi.ch, +41 58 666 61 22